



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole certezza – sufficienza – DASPO

Descrizione

Per poter dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (CFA, SS.UU., n. 34/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, n. 13/2016). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che nell'esistenza di un DASPO e la sua mancata impugnazione – ovvero l'impugnazione con esito negativo - integrassero quegli indizi gravi, precisi e concordanti che permettono di «acquisire» la «ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito» richiesta ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare sportiva e della conseguente irrogazione delle relative sanzioni. Inoltre, è stato considerato che l'irrogazione del DASPO nei confronti degli atleti tesserati non professionisti comporta il divieto, oltre che di accesso agli impianti, anche di partecipazione alle attività sportive (Cass., sez. III pen., 27.9.2021, n. 35481).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0018/CFA/2025-2026/C

Presidente

Torsello

Relatore

Tuccari

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0018 CFA del 7 agosto 2025 (PF- Sig. Giovanni Mele-Sig. Matteo Laurindi-Sig. Andrea Santini-S. Piero a Sieve A.S.D.)